

T R I B U N A L E C I V I L E D I G E N O V A – S E Z . L A V O R O R I C O R S O E X . A R T .
414 C.P.C. CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX
ART.151 CPC

PER la sig.ra prof. FELICETTA IOVINO, nata a San Paolo Bel Sito (Na) il 5.03.1976, C.F VNIFCT76C45I073J, residente in Nola (Na) alla via s.s. 7 bis n. 54, rappresentata e difesa dagli avv.to Sabato Giuseppe Perna (CF PRNSTG63C19C697K) unitamente al quali elett.te domicilia in Genova alla via Ceccardi n. 4/30, presso lo studio Turci, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all'indirizzo PEC sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it al numero di fax 081/8234186.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2;
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LIGURIA,
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA,
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA CAMPANIA,
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

NONCHE' CONTRO

i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati alla mobilità straordinaria.

La ricorrente è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, posto sostegno, classe di concorso A017 / HH attuale A045, stipulato nel novembre 2015 , in qualità di neoassunto ex Legge 107/2015, c.d. fase C.

La ricorrente ha partecipato alla fase "C" del Piano Straordinario di mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado – posto sostegno – classe di concorso A045/ HH ex A017(discipline economico-aziendali), in esito alla quale, è stata assegnata/trasferita presso la regione Liguria, ambito 04, provincia di Genova, a far data dal 1.9.2016, presso il Liceo "E.Luzzati" di Chiavari (GE).

Successivamente, in forza di una deroga legislativa al vincolo triennale, dietro domanda, è stata assegnata provvisoriamente presso l'I.S.I.S. "E.Sereni" di Afragola (NA).

In data 2/05/2017, nell'inoltrare domanda di mobilità 2017/2018, a differenza della domanda di mobilità 2016/2017, ove si esprimeva l'ordine di preferenza degli ambiti fino a un massimo di 100, la ricorrente indicava n. 15 ambiti/province (tra cui Campania Ambito 0019, provincia di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento).

In verità gli ambiti/province scelte erano in ordine di preferenza: Campania Ambito 0019, provincia di Napoli, provincia di Caserta, provincia di Avellino, provincia di Salerno, provincia di Benevento, provincia di Latina, provincia di Frosinone, provincia di Roma, provincia di Isernia, provincia di Campobasso, provincia di Foggia, provincia di Viterbo, provincia di Rieti, provincia di Terni.

Seppur vero che come scelte la prof.ssa Iovino ha indicato province diverse dalla regione Campania tale scelta è stata effettuata solo perché, ormai demotivata e scoraggiata dalle ingiustizie subite, la scelta di regioni limitrofe era considerata da Lei il male minore. Tale scelta fa capire come una mobilità errata del 2015/2016 abbia addirittura capovolto le scelte di una donna, che con grande spirito di sacrificio e dedizione, pur di agevolare il proprio lavoro si piega ad una scelta cosciente del genere. In data 13/08/2017 è stata assegnata provvisoriamente presso Istituto d'Istruzione Superiore "Europa" di Pomigliano (NA).

La ricorrente, inoltre risulta munita della qualifica accademica di "dottore di ricerca", conseguita a seguito dell'ammissione e del superamento del corso di dottorato "Economia e direzione aziende pubbliche" presso l'Università degli Studi di Salerno, relativamente al periodo 18/01/2005 – 23/04/2008.

In data 16/11/2016 è stata ammessa al XXXII ciclo del dottorato di ricerca "Persona, mercato, istituzioni" presso l'Università degli Studi del Sannio dal 16/11/2016 al 15/11/2019. Pertanto attualmente è in congedo straordinario per Dottorato di ricerca.

Va precisato che la ricorrente, risulta provenire dalla GaE della Provincia di Napoli, a mezzo della quale è stata incaricata per gli ultimi 3 anni (dal 2014 al 2017), oltre che 2 ulteriori anni di incarico presso istituti scolastici statali della provincia di Isernia tramite convocazioni dalle graduatorie di istituto e da un lungo percorso professionale caratterizzato dal conseguimento di un dottorato di ricerca nel 2008,

dal conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento tramite la SICSI Campania nel 2010 e dall'acquisizione della specializzazione di sostegno del 2008/09, nonché 1,5 anni di insegnamento negli Istituti cd paritari.

Comunque, l'esito della procedura di mobilità 2016/2017 nei confronti della ricorrente è illegittimo e tale illegittimità ha compromesso in modo grave ed irreparabile il percorso lavorativo attuale della stessa per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 6, CCNI del 08.04.2016, che prevedeva:

ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale 2016/2017 si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria

in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Faranno parte della fase B1 della mobilità;

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Faranno parte della fase B3 della mobilità. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale interprovinciale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1 Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

La ricorrente, assunta in fase C e proveniente da GAE, rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 - nella fase C della mobilità, da svolgersi sui posti residuati all'esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B.

La fase D della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C.

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così però non è stato, poiché la prof.ssa Iovino si è vista scavalcare , nell'ambito territoriale Campania Ambito 0013- da lei indicato come settima preferenza – da Ficuciello Marisa punti 12 assunta su materia da concorso - che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito (documento allegato o dei bollettini di trasferimenti provinciali ed interprovinciali) .

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio.

Dello stesso tenore è l'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 03.01.2017, che si deposita. Ed ancora quanto indicato nell'art. 6 è stato ampiamente disatteso dal MIUR, visto che i c.d. posti vacanti e disponibili non sono sati assegnati ai docenti

, nel caso di specie , alla ricorrente, determinando poi il suo trasferimento nell'Ambito 04 Genova – Liguria.

Ed infatti con circolare USP protocollo numero AOOUSPNA/2882 del 28.06.2016 firmata dalla dottoressa De Lisa , Dirigente dell'USP di Napoli, è stato previsto un organico di diritto per l'anno scolastico 2016/2017 di 1266 posti di sostegno + 524 posti di potenziamento sostegno per le scuole di secondo grado . Nell'allegato poi alla Circolare Protocollo n. AOOUSPNA3908 del 13.09.2016 relativa all'adeguamento dei posti di sostegno di secondo grado, c'è un file pdf che riporta posti in deroga pari a 1500 circa. Assurdo che vi siano più posti in deroga che posti da assegnare. La finalità del posto in deroga è quella di sopperire a situazioni gravi e/o di necessità che si dovessero presentare successivamente alla ripartizione dei posti già esistenti in organico e comunicati nei mesi di aprile e maggio. Ed invece nella provincia di Napoli nel mese di giugno già vi erano circa 1500 posti da assegnare in deroga quando poi alla ricorrente il posto è stato assegnato il 13.08.2016. Tale situazione ha sicuramente danneggiato l'istante la quale si è vista catapultare in una mobilità concernente la metà dei posti disponibili nella provincia di Napoli. I 1500 posti in deroga sono stati così assegnati:

- posti coperti dai trasferimenti (tutte le fasi) 525 circa;
- assegnazioni provvisorie 402 circa ;
- incarichi a tempo determinato conferiti successivamente alle assegnazioni provvisorie 260 circa;
- assegnazioni provvisorie a docenti senza titolo di sostegno 210 circa

Il tutto per un totale di posti 1397. Questi posti che erano già noti all'USP di Napoli dovevano e potevano essere utilizzati dal MIUR per la mobilità nazionale invece, sono stati per motivi che non trovano nessuna legittimazione normativa, volutamente sotterrati e poi riesumati a fine trasferimento. Detto comportamento illegittimo, nullo e/o annullabile ha alterato in maniera vistosa la disponibilità effettiva dei posti vacanti e disponibili per la provincia di Napoli rappresentando ciò un grave danno per l'istante che non si è vista assegnare l'ambito richiesto in Campania. La mancata comunicazione della disponibilità effettiva dei posti al sistema informatico ne ha falsato i risultati , determinando per l'istante la sua mobilità in un altro ambito, risultando questo contrario alla legge , alle norme imperative, ai regolamenti e persino alle consuetudini .

2. Disparità di trattamento–illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n.241/2016 di pari data.

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n.241 di pari data di sua attuazione, ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalla GAE.

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che – all'art. 1, comma 108, prevede che <... i docenti di cui al comma 96 lett. b),assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c),ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....>. Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva tra i docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Invece il CCNI e l'OM del 08.04.2016 hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive e privilegiando così illegittimamente gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – diversamente da quanto previsto nella L. 107/2015) - che gli assunti nell' a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia di attuale nomina mentre gli assunti nell'a.s.2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE indicheranno 100 ambiti di tutto il territorio nazionale.

Così facendo solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, da un concorso successivo, è stata assicurata la scelta della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione (spesso coincidente con quella di residenza), mentre i secondi - provenienti da GAE come la ricorrente - pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento da molti anni prima, vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Le evidenti disparità sono state stigmatizzate da diverse pronunce e sulla scia dell'orientamento del Tribunale di Roma, seguito anche da quello di Pavia, con

sentenza del 27 giugno, il Tribunale del lavoro di Ravenna ha ribadito l'illegittimità dell'accantonamento dei posti per la mobilità prevista in favore degli idonei del concorso bandito nel 2012 già collocati nelle Graduatorie di Merito.

Il Giudice del lavoro di Ravenna, ha rilevato che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi), in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi".

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risultava collocata nella GAE da moltissimo tempo, ben 7 anni, dal 2008, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del Dlgs n. 297/1994.

La stessa, dunque, è stata penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 oltre che gli assunti 2014/2015 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Tanto è più evidente e palese, con alla mano i bollettini di trasferimento dove :

- 1) Cimmino Francesca 23/07/1975 fase C da GAE punti 25 Ambito Campania14 provincia di Napoli sostegno ;
- 2) Schettino Daniela Germana 11/10/1971 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 24 Ambito Campania14 provincia di Napoli sostegno;
- 3) Febbraro Marianna 22/01/1975 fase C assunto da GAE entro 2014/2015 punti 25 Ambito Campania17 provincia di Napoli sostegno;
- 4) D'Agostino Maria Cristina 1/06/1975 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 17 Ambito Campania17 provincia di Napoli sostegno;
- 5) Ianuale Giuseppina 7/10/1973 fase C punti 25 Ambito Campania19 provincia di Napoli sostegno ;

- 6) De Lellis Roberta 19/01/1985 fase B3 punti 25 Ambito Campania19 provincia di Napoli sostegno (proveniente da concorso 2012)
- 7) Vitale Giovanni 24/02/1978 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 22 Ambito Campania21 provincia di Napoli;
- 8) Iannaccone Marco 6/04/1980 fase B1 assunto 2014/2015 punti 12 Ambito Campania21 provincia di Napoli sostegno;
- 9) De Risi Maria Palma 7/03/1963 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 12 Ambito Campania provincia di Napoli sostegno;
- 10) Iorio Luisa 19/11/1976 fase B1 assunto entro 2014/2015 15 punti 17 Ambito Campania provincia di Napoli sostegno;
- 11) Irace Gabriella 18/10/1976 fase B1 assunto entro 2014/2015 punti 21 Ambito Campania provincia di Napoli sostegno.

Da quanto chiarito è di tutta evidenza come la professoressa Iovino si è vista superare inspiegabilmente da chi aveva un punteggio inferiore rispetto alla sua posizione. Inoltre, il possesso di due abilitazioni, su materia e sostegno, è stato uno svantaggio per la ricorrente, assunta per il posto di sostegno, in quanto coloro che sono stati assunti su materia (ex A017 ora A045) sia da concorso che da GAE con punteggi inferiori rispetto alla ricorrente sono rimasti nella provincia di Napoli (bollettino trasferimenti).

Tra questi:

- da concorso fase B3 della mobilità su materia:
Santorio Giulia punti 24; Ferreri Carlo punti 21; Ingegno Francesco punti 13; Cuomo Anna punti 18; D'Auria Alessandro punti 12; Ferrarese Emilio punti 12; Anatriello Francesca punti 12; Cozzolino Pasquale punti 12; Granata Raffaele punti 15; Sibilio Marianna punti 14; Sismundo Anastasia punti 14; Iovino Alessandro punti 17; Paccone Carla Maria punti 16 ecc..
- fase C della mobilità, ossia assunti da GAE su materia:
Gervasio Enrico punti 15; Guida Angela punti 12; Salzano Michele punti 15; Nardelli Rosario punti 12.

Quindi è palese un ingiusto privilegio, sia per gli assunti da concorso per materia, sia per gli assunti da GAE su materia (A045 ex A017) che sono stati assunti in provincia di Napoli. Tutto ciò evidenzia un' ulteriore disparità di trattamento per coloro che hanno più titoli e servizio (materia e sostegno).

Non può, pertanto, esservi dubbio che l'assegnazione delle sedi fatta senza il rispetto dei criteri contrattuali anzidetti, sia illegittima.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Napoli, riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Per completezza occorre evidenziare che la prof.ssa Iovino, ha anche proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la citata ordinanza ministeriale n. 241 dell'8.4.2016.

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Genova.

Di conseguenza, è palese la necessità di una tutela che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della prof.ssa presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova. Più specificamente per la ricorrente assume rilievo sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 che la disposizione in tema di DOS (docente organico di sostegno). Infatti, l'art. 7 co. 2 del CCNI 2016/2017, dal momento – senza distinzione di momento dell'assunzione – che il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, come risultanti dalla tabella alla L. 107/15;

Sennonché, è evidente l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della ricorrente.

Sebbene, trattasi di “mobilità straordinaria”, va ricordato che costante giurisprudenza ha ritenuto (Tribunale Torre Annunziata, Sez. Lavoro 28 settembre 2006, n. 2029) che “il potere di organizzazione del datore di lavoro della pubblica amministrazione, pur essendo ampiamente discrezionale in quanto espressione del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica, sempre che non

incontri limiti sostanziali e/o formali in casi determinati (licenziamento o trasferimento del prestatore di lavoro), rimane comunque assoggettato ai canoni legali della correttezza e della buona fede, che sovrintendono all'esecuzione anche del contratto di lavoro”.

Infatti, è stato chiarito (Tribunale Ivrea, Sez. Lavoro 30 ottobre 2006, n. 124) che “il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva; e dall'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente”.

Più in particolare (Cass. Sez. Lav. 22 agosto 2013, n. 19425) “in materia di trasferimento del pubblico dipendente, l'individuazione della sede di lavoro a seguito dell'esercizio del potere datoriale deve essere effettuata in applicazione dei principi di buon andamento della P.A. (art. 97 Costituzione) e di buona fede e correttezza (art. 1175 ed art. 1375 c.c.) e pertanto non deve determinare oneri ingiustificati a carico del lavoratore trasferito essendo necessario tenere conto anche della situazione logistica in cui verrà a trovarsi il lavoratore - salva l'impossibilità di reperire sedi lavorative che in concreto possano rispettare esigenze connesse con la situazione soggettiva del lavoratore - con la conseguente finalità di individuare una sede di servizio non eccessivamente distante dal luogo di dimora abituale del lavoratore ma senza che sia configurabile un obbligo di rispetto di un rigido criterio chilometrico nell'individuazione”.

E' impossibile non vedere, quindi, l'illegittimità del trasferimento della ricorrente ad oltre 700 Km dal luogo di prestazione dell'ultimo incarico a tempo indeterminato. Come dimostra, la circostanza della successiva assegnazione provvisoria, ma come – notoriamente – accertato dalla ulteriore circostanza che negli ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente, attualmente, siano stati chiamati ad insegnare docenti provenienti dalla GaE, o addirittura per chiamata da Istituto e senza titolo specialistico di sostegno, esistevano (ed esistono) posti di lavoro che ben avrebbero potuto essere riservati agli assunti della Fase C innanzi indicati.

Né può opporsi la circostanza che posti attualmente ricoperti appartengono all'organico di fatto.

Come emerge da quanto innanzi, avendo la L. 107 richiamata superata la distinzione tra “organico di diritto” ed “organico di fatto”, dal momento che ha istituito il cd. organico dell'autonomia, tutti i posti di sostegno, anche in ossequio alla Corte Costituzione n. 180 devono appartenere all'organico dell'autonomia e, quindi, devono essere messi a disposizione dei DOS che hanno partecipato alla fase C del Piano straordinario.

La ricorrente, dunque, è stata inspiegabilmente lesa.

La distinzione organico di diritto/organico di fatto deve trovare la sua legittimazione o in un regime di tendenziale corrispondenza nel medio termine (in un arco di osservazione di qualche anno) tra il contingente dell'organico di diritto e quello dell'organico di fatto o, quanto meno, in una sensibile variazione nel corso dei vari anni scolastici dei dati di scostamento in aumento dell'organico ‘di fatto’ rispetto all'organico ‘di diritto’; solo in presenza di questi presupposti l'organico di fatto esprimerebbe una esigenza temporanea di personale soprannumerario (rispetto all'organico di diritto), in quanto destinata ad essere riassorbita o, comunque, non previamente programmabile, per la sua variabilità; ciò che rileva è la esigenza “reale” di personale, quale espressa dall'organico di fatto ed il suo carattere NON TRANSITORIO, dimostrato dalla reiterazione dei contratti a termine e/o assegnazioni provvisorie su organico di fatto. Il personale assunto, anche in questo caso, va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. In senso sostanziale, sotto il profilo del fabbisogno organico REALE, esse costituiscono cattedre VACANTI, cioè: – Prive di titolare – Necessarie a soddisfare un fabbisogno organico stabile.

Tale ultima tipologia di posti si è dimostrata disponibile per la scrivente in provincia di Napoli, poiché ha ottenuto due supplenze da GAE fino al 30/06; per l'anno 2015/2016 e 2016/2017 l'assegnazione provvisoria in provincia di NA e non ultima addirittura tre convocazioni dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, per incarichi sul sostegno al 30/06.

Di seguito i servizi su organico di fatto di cui sopra:

- Liceo statale “E.Majorana” – Monteruscello (NA) supplenza da 11/10/2014 al 30/06/2015

- Liceo classico e delle scienze umane “F.Durante” – Frattamaggiore (NA) supplenza da 1/09/2015 al 30/06/2016
- ISIS “E.Sereni” – Afragola (NA) assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017
- ISIS “Europa” – Pomigliano (NA) assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/2018

Convocazioni per l’a.s. 2017/2018 (in allegato copia delle convocazioni):

- IIS “Vittorio Emanuele II”, Napoli per ben 9 posti di sostegno;
- Liceo scientifico statale “Tito Lucrezio Caro”, Napoli per 2 posti di sostegno;
- I.S.L. “De' Medici”, Ottaviano (NA), per 1 posto di sostegno.

La ricorrente, dunque, è stata inspiegabilmente lesa.

Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CNNI del 2016 sopra riportato dispone che costoro partecipano nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15, laddove si legge che <per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399 comma 3, del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).>; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di

autonomia inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola. La differenza non è di poco conto. Invero la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Infatti tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015 né nel D.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM n. 241/2016 e del CCNI, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

La stessa, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato come settima preferenza per l'attribuzione della sede definitiva l'ambito territoriale Campania 013 con punti 25 (ambito in cui, come già illustrato, è stata illegittimamente preceduta dal partecipante alla fase D - Ficuciello Marisa punti 12 su materia- , successiva alla C cui partecipava la prof.ssa Iovino, ha ordinato le successive preferenze sino a 100 ambiti territoriali.

Per Ambito Campania 0019, primo ambito indicato con punti 19 + 6 (ricongiungimento), la ricorrente si è vista superare da docenti con un punteggio inferiore/pari al suo, come sopra evidenziato.

Per Ambito Campania 0013, ambito indicato nella domanda di mobilità, con punti 25, la ricorrente si è vista superare da altri 9 docenti con un punteggio inferiore, di cui uno addirittura con punteggio 12 su materia, sempre proveniente da GM del concorso 2012, come sopra evidenziato.

E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altra illegittimità denunciata, quella riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che la ricorrente non ha di fatto potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni.

Con due sentenze ottenute dalla Corte d'Appello di L'Aquila (n. 872/2017) e dal Tribunale di Foggia (n. 7196/2017) sono stati dichiarati illegittimi gli elenchi del sostegno delle Province di Pescara e Foggia e sono rientrati i docenti a pettine nelle rispettive Province di appartenenza. "L'elenco del sostegno (afferma la Corte d'Appello di L'Aquila) costituisce un elenco derivato dalla graduatoria dei posti ordinari, non sussistendo, nell'ordinamento vigente, una distinta ed autonoma categoria degli insegnanti di sostegno, essendo questi insegnanti nominati a seguito di concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente, ed assegnati a posti di sostegno secondo l'ordine della graduatoria redatta tra i candidati muniti del titolo di specializzazione.

Sul piano normativo, dunque, non esiste una differenziazione tra insegnanti in posti di sostegno e insegnanti in cattedre curriculari: il docente di sostegno è un docente titolare della classe di concorso per la quale, una volta dichiarato idoneo, è stato immesso in ruolo, con il corollario che i due posti – di sostegno e di cattedra corrispondente – sono perfettamente fungibili, salvo ovviamente il possesso del titolo di specializzazione.

Se dunque, non esiste una differenziazione né una classe di concorso autonoma, di sostegno, e, ancora, se l'insegnante di sostegno non appartiene ad una categoria distinta da quella dell'insegnante su cattedra curriculare, non è dato comprendere per quale ragione tale insegnante debba essere inserito nell'elenco di sostegno con una posizione diversa rispetto a quello inserito nella graduatoria su cattedra ordinaria, in spregio al criterio del merito."

In questa prospettiva, è stato sancito il diritto dei docenti ricorrenti ad essere collocati "a pettine" nelle graduatorie del biennio 2015/2017, nella posizione spettante in base al punteggio acquisito nella provincia di appartenenza.

Queste pronunce si aggiungono a quelle di altri Tribunali (Milano, Genova, Napoli, Ferrara, Brindisi, Taranto, Nola, Enna, ecc.) che hanno ormai deliberato come le “code” siano illegittime anche davanti ai principi delineati dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 41/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009 n.134. In particolare, con riguardo alla predetta norma censurata di illegittimità costituzionale, si legge in motivazione: «Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.». Analogamente, con successiva sentenza n.242 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima analoga norma della Provincia Autonoma di Trento, statuendo che “Una simile disciplina non può superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto la suddetta deroga comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica (sentenza n. 41 del 2011)”.

In virtù di tali pronunce – che hanno permesso ai ricorrenti, graduati a pettine con effetto retroattivo, sin dal loro inserimento, di ottenere la nomina in ruolo nella Provincia di appartenenza già nella Fase 0 e nella Fase A del Piano assunzionale straordinario di cui alla L. n. 107/15- .

E’ evidente, pertanto , il diritto della ricorrente , di ottenere la nomina in ruolo nella Provincia di appartenenza.

3. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l’assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Non è dato sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, rectius se ha funzionato come avrebbe dovuto.

Quanto accaduto in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.

Al riguardo si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. In più tali violazioni hanno compromesso in modo irreparabile l'attuale situazione lavorativa della ricorrente.

La stessa avendo ottenuto come sede definitiva l'AMBITO LIGURIA 0004 in seguito alla mobilità 2016/ 2017, per la mobilità 2017/2018 si è vista ridurre ancor di più le possibilità di ottenere un trasferimento nella propria provincia di Residenza, ma anche nella propria Regione e per assurdo anche nelle Regioni limitrofe.

Non sono state ascoltate né le richieste di rifacimento delle operazioni di mobilità, venute da più parti, né tantomeno quelle di rettifica di tutti gli innumerevoli errori commessi.

Il nuovo accordo CCN sulla mobilità 2017/2018 lascia sostanzialmente invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, e ha riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale (a fronte del 100% dello scorso anno), percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni. Non solo. Mentre per l'a.s. 2016/2017 la scelta era stata fatta su 100 ambiti e 100 province, nella mobilità 2017/2018 potevano essere indicate solo 15 preferenze, di cui al massimo 5 scuole (per ottenere la titolarità su scuola) e 10 ambiti e/o province (per ottenere titolarità su ambito).

E' evidente che nella compilazione della domanda di mobilità la ricorrente, ove la stessa fosse stata assegnata ad un ambito della provincia di Napoli, avrebbe potuto effettuare scelte di scuole (per ottenere definitivamente la titolarità su di esse) o al limite di altri ambiti della stessa provincia, sicuramente meno distanti dalla città di residenza. Diversamente, la stessa ha potuto concorrere solo alla mobilità interprovinciale non avendo avuta alcuna chance di riavvicinarsi alla propria famiglia.

Si comprende dunque come il pregiudizio subito abbia avuto ripercussioni enormi, la scelta operata con la mobilità 2017/2018 di un ambito piuttosto che di un altro è stata fortemente condizionata dalla posizione occupata dal docente al momento della compilazione della domanda.

Anche il nuovo accordo CCN sulla mobilità 2018/2019 lascia sostanzialmente invariata la situazione che si è delineata l'anno precedente, sebbene illegittima, e ha riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale, percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni. Non solo con le massicce immissioni in ruolo si riduce l'organico di fatto e di conseguenza anche la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria. Ed inoltre le graduatorie di merito del concorso 2016, come stabilito dalla legge n. 107/2015 (il cui comma 113 ha modificato l'articolo 400 del testo unico, D.lgs. 297/94), hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia alla scadenza del triennio. Con la legge di bilancio 2018, la validità delle graduatorie di merito del concorso 2016 è prorogata di un anno, per cui le medesime saranno vigenti per quattro anni, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. La legge n. 107/2015 ha previsto che le graduatorie di merito dei concorsi siano costituite dal numero di vincitori più il 10% per cento di idonei, lasciando fuori il resto di coloro i quali superano le prove concorsuali, ma non rientrano nel predetto 10%. Sempre la legge di bilancio 2018, ha previsto invece che tutti gli idonei, potranno essere assunti, fermo restando la disponibilità di posti e il diritto all'assunzione dei vincitori. In pratica, qualora siano stati assunti i vincitori (da tutte le GM 2016) e siano ancora disponibili dei posti, questi andranno assegnati agli idonei anche oltre il limite del 10% di cui sopra.

Tutto ciò è profondamente ingiusto e lesivo del diritto soggettivo della ricorrente.

Giurisdizione

Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che <Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge>. Tanto oltre a quanto previsto dall'art. 63 del Dlgs n.

165/2001 in base al quale<Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...> ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo". Per cui a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi. Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di violazione di norme e di disparità di trattamento emersi nella procedura di mobilità 2016/2017 qui impugnata nonché dalle violazioni successive che ne sono derivate. Profili in base ai quali la ricorrente è stata preceduta o da docenti partecipanti a fasi successive o da docenti idonei al concorso. In conseguenza della mancata assegnazione dell'Ambito della Campania che le spettava, la docente subirà danni insuscettibili di risarcimento per equivalente. La sede in cui presterà servizio, sita nella città di Chiavari (Ge), è distante circa 700 km dalla città di residenza Nola (Na).

La ricorrente sarà perciò costretta ad allontanarsi dai propri familiari, sopportando la lontananza, i continui viaggi per vedere i propri familiari con un dispendio di soldi, forza fisica e perdendo momenti di vita quotidiana familiare, sottoponendo la stessa ad uno stress notevole ed ad una sofferenza silente, sperando che il lavoro a cui si era dedicata portasse frutti, per poi subire l'ingiustizia di vedersi scavalcare in graduatoria da docenti di fase successiva o di punteggio inferiore, per poi ancora partecipare ad una nuova mobilità 2017/2018 ed avere la consapevolezza che, per gli errori pregressi di cui è stata vittima, la stessa non avrebbe avuto alcuna chance di tornare a casa. Tutto ciò è profondamente ingiusto.

I docenti su menzionati, hanno potuto partecipare alla mobilità 2017/2018 scegliendo le scuole per poter svolgere il proprio lavoro più vicino a casa ed ottenendolo. Ciò semplicemente per dire che gli errori, le violazioni della mobilità del 2016/2017 ancora producono danni rilevanti per la ricorrente.

La ricorrente, inoltre, lamenta che non le sia stato compiutamente calcolato nella mobilità 2017/2018:

DIRITTO AL RICONOSCIMENTO COME PRERUOLO DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE PARITARIE E DEL PUNTEGGIO PER INTERO

La ricorrente è docente a tempo indeterminato su posto di sostegno per l'insegnamento di discipline economico aziendali (A045, ex A017) negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado ha prestato servizio presso la Scuola Paritaria denominata "Istituto Paritario Lorenzo Valla di Castellammare di Stabia (Na) dal 4.11.2010 al 17.06.2011"; Istituto paritario G. Verga di Acerra (Na) dal 19.09.2011 al 11.10.2011"; Istituto paritario Piajet di Eboli (Sa) dal 10.02.2012 al 23.04.2012; la ricorrente è inserita nella Graduatorie ad esaurimento ed in data 04.12.2015 è stato destinatario di un conferimento incarico a tempo indeterminato per la classe di Concorso A017, su posto di sostegno nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 ; con Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disponeva le modalità e il campo di applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi "B" e "C" da GAE; la ricorrente presentava domanda di mobilità 2017/2018 indicando tutti i servizi svolti ed i titoli conseguiti ; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova inviava tramite email notifica della convalida del punteggio: Punteggio Base punti 31 Punteggio aggiuntivo su sostegno punti 24- Punteggio per il comune ricongiungimento punti 6;

All'atto della presentazione della domanda di Mobilità 2017/2018 la ricorrente allegava una dichiarazione per il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), in tale dichiarazione venivano elencate tutti i servizi svolti ; che detto servizio (che dava diritto ad un punteggio di 6 punti) non veniva riconosciuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale; che la ricorrente, in data 16.06.2017, presentava regolare reclamo per mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo Paritario, al quale l'Ufficio Scolastico non dava seguito.

Tutto ciò premesso, si ritiene che illegittimamente non sia stato attribuito alla ricorrente il punteggio per intero derivante dal servizio prestato presso i citati Istituto paritari.

La L. 62/2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto

riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". In sostanza, con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti. Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La L. 62 ha dunque stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" ma nulla avrebbe innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera e, di conseguenza, della mobilità, rimanendo in vigore, come unica normativa di riferimento il T.U. 297/1994, art. 485 per quanto riguarda la ricostruzione di carriera ed il CCNI dell'8/04/2016-Note comuni alle tabelle dei trasferimenti domanda e d'ufficio delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria ed artistica e del personale educativo, per quanto riguarda la mobilità.

Come già affermato dalla giurisprudenza dalla Tribunale di Milano, che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: "La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione "... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3). A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha

espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una

parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014. Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di

carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” (Tribunale di Milano, sentenza resa nel procedimento rgl n. N. 6202/2016, estens. dott. Saioni). Successivamente, numerose pronunce, sia sommarie che di merito hanno assunto decisioni del tutto conformi alle argomentazioni sin qui esposte. In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto irragionevole “ anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”. In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto ragionevole “ anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre”. Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare “dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, mente del quale ‘ le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di squali paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie”. In senso conforme alle argomentazioni che precedono si richiamano altresì: sent. Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; sent. trib Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex t. 700 c.p.c. Trib. napoli Nord n. 42800/2016 est. Colameo, Trib. Napoli R.G. 17451 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505&2016 est. accalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini, Trib. Va Spezia n. 3882/2016, est. Panico.

*****L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: “ I servizi di insegnamento prestati dal 1

settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. La legge riconosce l’equiparazione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell’offerta formativa; la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l’approvazione della legge n.62 del 10/3/2000 (“Norme per la parità scolastica”), l’art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv in L.333/01) ha disposto che: “I servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.Nella fattispecie, la Scuola Paritaria denominata “Istituto Paritario Lorenzo Valla di Castellammare di Stabia (Na) , l’Istituto paritario G. Verga di Acerra (Na) e l’Istituto paritario Piajet di Eboli (Sa), con Decreto Ministeriale n. 20.02.2001 sono una istituzione pareggiata in quanto sono scuole che rilasciano un titolo di studio con valore legale e sono gestiti da enti pubblici territoriali che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico. In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. La ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo con decorrenza nella c.d. Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale. L’art. 1, comma 108, della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale (“/ docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il “CCNI PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE” siglato in data 8/4/2016, che, in particolare, all’art. 6, “FASE C”, così recita: “gli assunti nell’a. S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza” ;; al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell’8/4/16 è stata allegata la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE” che al punto I (“Anzianità di servizio”), lett. B), prevede “per ogni anno di servizio pre-ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”. Tuttavia, in seno alle “NOTE COMUNI” (cfr. doc. 13 pag. 71)- riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate. Pertanto, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art.40 comma 1 ult. cpv (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e

seguenti, del servizio d'insegnamento svolto nella Scuola Paritaria denominata "Istituto Paritario Lorenzo Valla di Castellammare di Stabia (Na) dal 4.11.2010 al 17.06.2011"; nell'Istituto paritario G. Verga di Acerra (Na) dal 19.09.2011 al 11.10.2011" e nell'Istituto paritario Piajet di Eboli (Sa) dal 10.02.2012 al 23.04.2012 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 6 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità (Tribunale di Napoli ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16)

Con l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017.

Più precisamente, la tabella di valutazione dei titoli allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 (TABELLA A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo), con riferimento specifico alla valutazione dell'ANZIANITA' DI SERVIZIO (Tabella A1, lettera B) e NOTE COMUNI), ha stabilito l'attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d'ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, così escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha accolto recentemente l'appello cautelare di diversi docenti che avevano prestato il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie, ritenendo fondata la censura in ordine alla violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all'O.M. 241/2016 (così anche dall'O.M. 221/2017), laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, era stata prevista l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie. A tale proposito si citano diverse sentenze di accoglimento (n. 1652 del 4.5.017 e n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 n. 2962 del 28.3.017 emesse dal Tribunale di Roma) con conseguenziale

riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie e del punteggio per intero. La ricorrente pertanto ha diritto al riconoscimento del servizio di pre ruolo prestato nella paritaria in virtù dell'applicazione per via analogica della legge 62/2000 nonché delle direttive delle comunità europea nonché della copiosa giurisprudenza nazionale con contestuale riconoscimento per intero del punteggio nelle operazioni di mobilità ed ai fini della ricostruzione della carriera nonché la disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI e contestualmente il diritto al trasferimento presso l'ambito richiesto.

DIRITTO AL RICONOSCIMENTO COME PRERUOLO DEL SERVIZIO PRESTATO- CON BORSA DI STUDIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SALERNO- PER DOTTORATO DI RICERCA

La ricorrente aveva presentato regolare reclamo al CSA di Roma per il mancato riconoscimento degli ulteriori tre anni di preruolo in oggetto, indicati debitamente nella domanda di mobilità, non ricevendo risposta in merito. La ricorrente ha infatti svolto servizio in qualità di dottorando di ricerca presso l'Università di Salerno con borsa di studio nel periodo 18/01/2005-23/04/2008 e contemporaneamente era iscritta alla SICS Campania dell'Università Parthenope per il conseguimento dell'abilitazione nella classe di concorso A017. Si precisa che al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio 109 - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Vanno riconosciuti anche i servizi prestati di dottorato di ricerca presso l'università ai sensi dell' art.2 della legge 13/08/1984 n.476 integrato con l'art.52 della legge 28/12/2001 n.448. Tali servizi vanno riconosciuti per la durata effettiva (Circolare MIUR del 22/02/2011 n.15 punto 4). Per quanto sopra e per

l'alta formazione riconosciuta ai periodi di studio e ricerca predetti, si precisa che pur in assenza di un contratto a tempo determinato durante il periodo di dottorato, ciò è diretta conseguenza in primo luogo all'obbligatorietà, per la non contemporanea frequenza di corsi d'istruzione superiore, della sospensione dalla frequenza della SICS I Campania presso l'Università Parthenope, che avrebbe assicurato invece alla ricorrente in virtù dell'iscrizione nelle GAE della provincia di Napoli, incarichi a tempo determinato. Per tutto ciò il riconoscimento di detto periodo è richiesto per non cagionare ulteriori danni alla ricorrente ed ottenere un pari trattamento rispetto a coloro che per ragioni meramente temporali hanno ottenuto tale riconoscimento.

DIRITTO al RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO per intero NELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

E' stato dichiarato il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 circa la valutazione del servizio preruolo in modo uguale quello di ruolo, contestando quindi il CCNL 2006-2009 firmato dai sindacati rappresentativi. Il Tribunale di Torino, così come quello di Roma con sentenza del 21 aprile 2016 riconosce non soltanto come servizio di ruolo l'intero servizio di insegnamento pre ruolo svolto da una docente, condannando il Miur alla collocazione stipendiale maturata sin dal primo contratto, ma, accogliendo la tesi difensiva, riconosce il diritto alla modifica del punteggio maturato con aggiunta di ulteriori 48 punti rispetto a quelli attribuiti inizialmente ed erroneamente dal Miur. In definitiva il Tribunale di Roma disapplicando la normativa nazionale ha conformato l'ordinamento interno a quello comunitario, sancendo l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti.

Pertanto la ricorrente ha diritto al riconoscimento come servizio di ruolo l'intero servizio pre- ruolo sia nelle scuole statali che paritarie, che per il dottorato.

DIRITTO AL RICONOSCIMENTO ABILITAZIONE SSIS, DEL DIPLOMA SSIS DI SOSTEGNO - Valutazione abilitazioni diverse da quella del concorso ordinario-

Non si comprende perché l'abilitazione del concorso ordinario debba essere valutata punti 12, in quanto non è considerata titolo di accesso alla professione, mentre l'abilitazione conseguita presso l'università (SSIS, ex-lege 143/04) o a seguito di frequenza di corsi riservati, pur avente natura concorsuale, non debba

essere valutata in quanto considerata titolo di accesso alla professione. Il titolo di accesso, infatti, è la laurea o titolo equipollente validato dal Miur ai fini dell'accesso all'esame di stato finale. D'altronde, specialmente chi è entrato di ruolo dalla terza fascia delle graduatorie ex-permanenti, ha dichiarato di aver superato una prova concorsuale ai sensi della stessa legge 124/99.

- Valutazione del diploma di specializzazione SSIS o su sostegno o tramite TFA o altro percorso abilitante (DM 85/05, DM 21/05)-

Non si comprende perché il contratto, pur prevedendo la specifica valutazione del diploma di specializzazione rilasciato dalle SSIS istituite dalla legge 341/90, art. 4, così come il titolo SSIS o di specializzazione (800 ore o 400 ore), pur venendo considerati come titolo per l'accesso al ruolo al pari del concorso ordinario, non vengano valutati come titoli professionali, a differenza del concorso ordinario che, invece, viene valutato oltre che per l'accesso al ruolo anche come titolo professionale per il medesimo ruolo per il quale è stato già utilizzato. Analogamente per i titoli rilasciati ai sensi del D.M. 249/2010 che, avendo superato un concorso pubblico per titoli ed esami in ingresso e avendo ottenuto il rilascio di abilitazione con esame di Stato in uscita, hanno la medesima valenza dei percorsi SSIS. Per le stesse motivazioni, inoltre, non si comprende perché i titoli abilitanti attivati ai sensi della legge 143/04 non debbano essere valutati oltre che per l'accesso al ruolo anche come titolo professionale.

Pertanto la ricorrente ha diritto al riconoscimento di 5 punti per ciascun titolo, per complessivi punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la ricorrente sulla base del principio del merito rileva erroneo il limite di 10 punti complessivi alla valutazione generale dei titoli e richiede il riconoscimento del punteggio di tutti i titoli posseduti, oltre l'anzidetto limite.

Tanto premesso la ricorrente, sig.ra Iovino Felicetta, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE

che il Tribunale adito in funzione di Giudice delle controversie di lavoro, voglia, previo ogni provvedimento di rito per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica, così provvedere:

- 1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie sia ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera;
- 2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo equiparato al servizio ruolo ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera;
- 3) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso Università di Salerno durante il dottorato con borsa di studio ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera;
- 4) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione del sostegno ai fini della mobilità che della ricostruzione della carriera;
- 5) conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento e/o assegnazione presso l'ambito 004 provincia di Genova regione Liguria;
- 6) per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Napoli, ovvero in altro ambito individuato secondo le preferenze espresse;
- 7) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento nella provincia di appartenenza, valutando la domanda di mobilità in base al punteggio, senza distinzione fra materia e sostegno e considerando la collocazione più favorevole su materia ;
- 8) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento nella provincia di appartenenza ,sotto il profilo del fabbisogno organico REALE;
- 9) in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il punteggio attribuito dal MIUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti provinciali di Napoli secondo le preferenze espresse, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio attese le disponibilità certificate dall'Ufficio;
- 10) ritenere e dichiarare che, in ragione del provvedimento di trasferimento errato, la sig.ra Iovino Felicetta ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- 11) condannare il Miur al risarcimento di ogni danno subito e subendo nella misura che l'adito Tribunale, in via equitativa, riterrà dovuta;

12) condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Ai sensi del DPR 115/02, si dichiara che il valore del giudizio è indeterminato ed il contributo, ridotto alla metà verrà versato in € 259,00.

Pur ritenendo che non vi è necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede e ciò può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità, la ricorrente - tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati - qualora venga invece ritenuto necessario, chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art.151 cpc (derogando alle formalità previste dall'art. 150 cpc) mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Unitamente al presente atto verranno depositi i seguenti documenti:

- Abbriano ed altri c-MIUR - Ricorso_straordinario.pdf"
- accettazione reclamo punteggio mobilità 2016.pdf"
- accettazioneconciliazione 2016UFFICIVARI.pdf"
- accettazionedataarrivoricvutaprotreclamopunteggiomobilità2016.pdf"
- ad_org_dir_sit_fatt_sost_sc_sec_Ilg_3908_13_09_2016.pdf"
- ALLEGATO_D_SECONDARIA-2018servizifinale.pdf"
- ass_provv_sc_sec_Ilg_sost_6486_11_08_17.pdf"
- ass_provv_utilizz_sc_sec_Ilg_sost_13514_16_09_16.pdf"
- ass_provv_utilizzaz_sc_sec_Ilg_5190 del_13_10_16.pdf"
- ass_provv_utilizzaz_sc_sec_Ilg_5190 del_13_10_16elenco.pdf"
- ass_provv_utilizzaz_sc_sec_Ilg_14246_04_10_16.pdf"
- ass_provv_utilizzaz_sc_sec_Ilg_14403_06_10_16.pdf"
- ass_provv_utilizzaz_sc_sec_Ilg_14507_10_10_16.pdf"
- ass_provv_utilizzaz_sc_sec_Ilg_14507_10_10_16elenco.pdf"
- ASSEGNAZIONE_AMBITO_NAZIONALE_pdf.pdf"
- Ccn assegnazioni provvisorie personale docente 20162017.pdf"
- ccn assegnazioni provvisorie personale docente 20172018.pdf"
- CCNI 2016 2017.pdf"

- ccni_mobilita_2017-18.pdf"
- certdottorato.pdf"
- conciliazioneinviata20162017.pdf"
- consegnaconciliazioneUSPGE2016.pdf"
- consegnaconciliazioneUSPNA2016.pdf"
- consegnaconciliazioneUSRCAMPANIA2016.pdf"
- Consegna data arrivo roma 2016.pdf"
- consegnare clamorosi punteggi mobilità 2016.pdf"
- consegnaroma2016.pdf"
- Contratto TI visto Prof_ssa IOVINO(1).pdf"
- Contratto1isernia20132014.pdf"
- Contratto1venafro20122013.pdf"
- Contratto2isernia20132014.pdf"
- Contratto2venafro20122013.pdf"
- Contratto3isernia20132014.pdf"
- Contratto3venafro20122013.pdf"
- Contratto4isernia20132014.pdf"
- Contratto4venafro20122013.pdf"
- Contratto5isernia20132014.pdf"
- Contratto5venafro20122013.pdf"
- Contratto6isernia20132014.pdf"
- Contratto6venafro20122013.pdf"
- Contratto7isernia20132014.pdf"
- Contratto8isernia20132014.pdf"
- Contratto9isernia20132014.pdf"
- Contratto11isernia20132014.pdf"
- Contratto12isernia20132014.pdf"
- Contratto13isernia20132014.pdf"
- Contratto14isernia20132014.pdf"
- Contratto15isernia20132014.pdf"
- Contratto16isernia20132014.pdf"
- Contratto durante.pdf"

- Contrattomajorana.pdf"
- Contrattovenaforo20142015.pdf"
- CONVOCAZIONE PER IL 29.09.17 SOSTEGNO.pdf"
- convocazionedemedici.pdf"
- Copia di Bollettino Trasferimenti Scuola II grado.pdf"
- DECRETO PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI 2° GRADO.pdf"
- DECRETO_RIPARTIZIONE_POSTI_NAPOLI.pdf"
- DECRETOCONFERMAinruolo.pdf"
- dichiarazionerincongiungimento2018.pdf"
- dichiarazionerincongiungimentoaass2017.pdf"
- disp_resid_mov_pers_doc_sc_sec_Ilg_12742_17_08_16.pdf"
- Domanda_ASS_PROVV_INTERPROV_scuola_sec_II_grado_prov_NA_anno_rif_201617_pdf.pdf"
- Domanda_ASS_PROVV_INTERPROV_scuola_sec_II_grado_prov_NA_anno_rif_201718_pdf.pdf"
- ESIGENZE-DI-FAMIGLIA2018.pdf"
- FELICETTA_IOVINO_Accettazione_contratto_IS00000000004625Z1000001.pdf"
- FELICETTA_IOVINO_Accettazione_nomina_di_assunzione_pdf.pdf"
- FELICETTA_IOVINO_Buona_Scuola_Domanda_Assunzione_pdf.pdf"
- FELICETTA_IOVINO_Contratto_IS00000000004625Z1000001.pdf"
- FIRMATO_CONVOCAZIONE SOSTEGNO TERZA FASCIA.pdf"
- II grado Bollettino Movimenti_2017-18.pdf"
- II grado Tabulato Riassuntivo Movimenti_2017-18.pdf"
- impugnazionefasec.pdf"
- IOVINO_FELICETTA_proposta_di_assunzione_faseC.pdf"
- LETTERA_NOTIFICA_ASSEGNAZIONE_AMBITO_NAZIONALE_pdf.pdf"
- LETTERA_NOTIFICA TRASFERIMENTO_SECONDARIA_II_GRADO_201718.pdf"
- Mov_pers_doc_sc_sec_Ilg_3501_13_08_16.pdf"
- mov_pers_doc_sc_sec_Ilg_12540_13_08_16.pdf"
- mov_ris_sc_sec_Ilg_13542_29_08_16.pdf"

- Movimenti_docenti_2_grado.4873.2016BN.pdf"
- movimentisa2016.pdf"
- Napoli bollettino trasferimenti scuola ii grado 232.pdf"
- ordinanza241mobilit16-17-2.pdf"
- ordinanza-ministeriale-207-del-9-marzo-2018-mobilita-personale-docente-educativo-ata-2018-2019.pdf"
- posti deroga Sostegno 2016 da PUBBL..pdf"
- pecinvio reclamogenova2017.pdf"
- prec_ccni_mov_pers_doc_sc_sec_Ilg_12741_17_08_16.pdf"
- reclamogenovamobilità2017.pdf"
- reclamoinviato2016.pdf"
- reclamopunteggiomobilità20162017roma.pdf"
- rett_mov_pers_doc_sc_sec_Ilg_13167_24_08_16.pdf"
- rett_mov_sc_sec_Ilg_A19_16245_30_09_16.pdf"
- RETTIFICHE_AP_UT_API_ DEL 04_10_2016.pdf"
- RETTIFICHE_AP_UT_API_ DEL 07_10_2016.pdf"
- rev_mov_sc_sec_Ilg_14103_02_09_16.pdf"
- rev_mov_sc_sec_Ilg_15298_19_09_16.pdf"
- ricevuta accettazione reclamo mobilita 2016.pdf"
- ricevuta accettazionepecreclamogenova2017.pdf"
- ricevuta consegna pecreclamogenova2017.pdf"
- ricevuta_protocollouspGEconciliazione.pdf"
- sentenza%20Iovino%20MIUR.pdf"
- TITOLI-POSSEDUTI-TRASFERIMENTI2018finale2.pdf"
- TRASFERIMENTO_SECONDARIA_II_GRADO_201718.pdf"
- TRASFERIMENTO_SECONDARIA_II_GRADO_201819.pdf"
- Tribunale-di-Napoli-ordinanza-n.-1687-2016-del-06.09.16.pdf"
- Tribunale-di-Vercelli-Ordinanza-del-03.01.07.pdf"

Ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c., il sottoscritto Difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 081 / 823 41 86 e avv.sabatoperna@libero.it.

Ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011 e s.m.i., dichiara il proprio indirizzo di p.e.c.: sabatogiuseppe.perna@pecavvocatinola.it, precisando di voler ivi ricevere le

comunicazioni e/o notificazioni, il tutto nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, relative al presente procedimento.

**LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA del 8.11.2018 - Tribunale di Genova - Sezione
Lavoro - Giudice Dott. Barengi – RG 1399/2018**